Richarde de Caretiano integrativo

# 05312/20



# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### **SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Presidente -

FALLIMENTO -DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Dott. MARCO MARULLI

- Consigliere -

Motivazione semplificata

Dott. GIULIA IOFRIDA

- Consigliere -

Ud. 10/01/2020 - CC

Oggetto

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

R.G.N. 16561/2018 Com 531**2** Rep. **Q.1**.

Dott. MASSIMO FALABELLA

- Rel. Consigliere -

١,

ha pronunciato la seguente

## **ORDINANZA**

sul ricorso 16561-2018 proposto da:

THERMOFRIGOR SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

- ricorrente -

# contro

HYRIA DI SALVATORE MINIERI & C. SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, MINIERI SALVATORE, elettivamente domiciliati in I presso la

1



- controricorrenti -

#### contro

FALLIMENTO HYRIA DI SALVATORE MINIERI & C. SAS IN LIQUIDAZIONE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 84/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

# **FATTI DI CAUSA**

- 1. Con reclamo depositato il 22 gennaio 2018 Salvatore Minieri, in proprio e quale socio accomandatario di Hyria di Salvatore Minieri & C. s.a.s., domandava la revoca della sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Nola il 13 dicembre 2017 su ricorso di Thermofrigor Sud s.r.l., che aveva chiesto l'apertura della procedura concorsuale sulla base del proprio credito di lire 330.000.000 portato da due decreti ingiuntivi.
- 2. Nel giudizio di reclamo si costituivano sia la curatela del fallimento che la società Thermofrigor Sud, le quali instavano per il rigetto dell'impugnazione.

Con sentenza del 4 maggio 2018 la Corte di appello di Napoli accoglieva il reclamo e revocava, per l'effetto, la sentenza dichiarativa del fallimento di Hyria.

3. — Contro tale pronuncia ricorre per cassazione Thermofrigor

Sud facendo valere un unico motivo. Resiste con controricorso Hyria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

# RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — La ricorrente oppone la violazione falsa applicazione degli artt. 5, 15 e 18 l. fall.. Ad avviso dell'istante la decisione impugnata contrastava con il principio per cui, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, si debba aver riguardo non solo al creditore istante: spiega difatti l'istante che il relativo giudizio si potrebbe fondare anche su fatti diversi da quelli sulla cui base è stato dichiarato il fallimento, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame, e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo.

# 2. — Il motivo va disatteso.

La pronuncia della Corte di merito si basa sul rilievo per cui, una volta esclusa, come nella fattispecie, la legittimazione attiva del creditore istante (il cui credito era stato seriamente contestato), risulti del tutto irrilevante l'indagine sullo stato di insolvenza, sempre che non siano proposte domande di fallimento da parte di altri creditori.

La Corte del merito assimila, ai fini della legittimazione, la seria contestazione del credito alla sua insussistenza: operata tale equiparazione mostra di allinearsi al principio per cui, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, la nuova formulazione dell'art. 6 l. fall. implica che il giudice possa pronunciarsi nel merito solo in presenza di iniziativa proposta da soggetto legittimato, sicché, in caso di accertamento dell'insussistenza del credito in capo al ricorrente, la carenza di legittimazione di tale parte impone una pronuncia in rito di inammissibilità, senza alcuna possibilità di ulteriore esercizio della giurisdizione (Cass. 11 febbraio 2011, n. 3472).



La ricorrente non impugna il ragionamento svolto dalla Corte di appello per negare che la domanda di fallimento potesse avere seguito in ragione del rilevato difetto di legittimazione, ma svolge considerazioni quanto alla ritenuta insussistenza dello stato di insolvenza: in ciò la censura si rivela inammissibile, dal momento che in tema di ricorso per cassazione è necessario che venga contestata specificamente la *ratio decidendi* posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).

2. — Segue, secondo soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

# P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6ª Sezione Civile, in data 20 gennaio 2020.

Il Presidente